



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL PIEMONTE (approvato nella seduta di Consiglio del 14 maggio 2025)

Parte I – Individuazione, costituzione e attribuzioni del Consiglio Regionale dell'Ordine

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) Legge, la Legge 18 febbraio 1989 n. 56;
- b) Consiglio, il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte;
- c) Presidente, il Presidente del Consiglio;
- d) Vicepresidente, il Vicepresidente del Consiglio;
- e) Segretario, il Segretario del Consiglio;
- f) Consigliere, il componente del Consiglio;
- g) Segreteria, gli Uffici amministrativi del Consiglio;
- h) Seduta, l'adunanza dei Consiglieri convocata ai sensi della Legge e del presente regolamento per l'esercizio delle funzioni del Consiglio;
- i) O.d.g., ordine del giorno della seduta di cui sub. lett. g).

Art. 2 – Sede, composizione e durata del Consiglio dell'Ordine

Il Consiglio Regionale dell'Ordine ha sede in Torino.

Il Consiglio, avendo in ruolo più di millecinquecento iscritti, è composto da quindici membri, rappresentanti gli iscritti alle sezioni A e B dell'albo secondo quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 1 del DM 172/2024.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive (rif. art. 2, comma 2, DM 172)

Art. 3 – Attribuzioni

1. Spetta al Consiglio dell'Ordine:

- eleggere, nel suo seno, entro otto giorni dalla elezione, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, fra i propri componenti, ex art. 8 comma 6, DM 172;
- conferire eventuali incarichi ai Consiglieri, ove fosse necessario;
- provvedere alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine;
- curare il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ordine;
- provvedere alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- curare l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- curare la tenuta dell'albo professionale;
- provvedere alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuare la revisione dell'albo almeno ogni due anni;
- provvedere alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero competente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio, nonché al Consiglio Nazionale dell'Ordine;
- designare, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli Enti e nelle Commissioni a livello regionale o provinciale;
- vigilare per la tutela del titolo professionale e svolgere le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi degli artt. 26-27 della Legge, dell'art. 13 del DM 172 nonché del Regolamento disciplinare approvato dallo stesso Consiglio;
- provvedere agli adempimenti per riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;
- promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

- promuovere ed esercitare la rappresentanza degli iscritti ai livelli istituzionali;
 - predisporre il Regolamento interno e le relative eventuali modifiche;
 - definire ed approvare il Regolamento organico e le Piante organiche del personale del Consiglio;
 - definire le aree funzionali e le rispettive competenze;
 - stipulare contratti come indicato dal regolamento contabile;
 - deliberare in merito alla eventuale resistenza in giudizio e/o in merito ad eventuali iniziative giudiziarie da promuovere a tutela dell'Ordine e/o della categoria professionale;
 - provvedere agli adempimenti previsti per le elezioni del Consiglio secondo quanto prescritto dalla normativa vigente;
 - interagire con il Consiglio nazionale attraverso il proprio Presidente.
2. Oltre alle attribuzioni di cui sopra, il Consiglio può istituire Consulte, Gruppi di lavoro e Forum tematici.
3. Determina, inoltre, le indennità di carica e i gettoni di presenza di cui al successivo art. 16 e svolge ogni altro compito deliberativo ed esecutivo previsto dalla Legge o necessario alla gestione dell'Ordine regionale.

PARTE II – CARICHE REGIONALI

Art. 4 – Insediamento del Consiglio neo-eletto ed elezione delle cariche

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine uscente, entro otto giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai nuovi eletti e li convoca per l'insediamento e per l'elezione delle cariche.
2. Nella riunione, presieduta dal Consigliere più anziano per età, si procede all'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio Nazionale dell'Ordine ed al Ministro competente ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 25 della Legge.
3. Per l'elezione delle cariche si procede a scrutinio segreto, per votazioni separate. La prima elezione è quella del Presidente e successivamente, nell'ordine, si svolgono quella del Vicepresidente, quella del Segretario e quella del Tesoriere. Per procedere alla votazione successiva è necessaria la proclamazione dell'eletto di quella precedente.
4. Il Segretario provvede a predisporre e consegnare le schede di voto. Sul frontespizio della scheda, che reca il timbro dell'Ordine, sono riportate le seguenti diciture: "Elezione del Presidente", "Elezione del Vicepresidente", "Elezione del Segretario" e "Elezione del Tesoriere".
5. Le operazioni di spoglio sono effettuate dal Presidente e dal Segretario della seduta.
6. Per le elezioni, nelle prime tre votazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri in carica; per le altre votazioni è richiesta la maggioranza dei voti validi dei Consiglieri in carica. In tali ultime votazioni, ai fini del computo del quorum deliberativo non si calcolano le schede bianche, i voti nulli e le astensioni.

Art. 5 – Cariche regionali

1. Le cariche istituzionali sono le seguenti:

a) Presidente: ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge, da altre norme e dal Consiglio, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

E' componente di diritto del Consiglio Nazionale. Riferisce regolarmente al Consiglio Regionale in merito ai temi e/o attività discussi/e o deliberati/e in seno al Consiglio Nazionale.

Rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti; convoca e presiede il Consiglio attenendosi alle norme del Regolamento; con l'ausilio del Segretario, cura la predisposizione degli atti necessari per l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno; dirige e modera le discussioni all'interno del Consiglio; provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; dirige l'attività degli uffici, coadiuvato dal Segretario, anche avvalendosi dei Consiglieri.

Il Presidente può, in caso di necessità ed urgenza, anche in assenza del Tesoriere, adottare gli atti di spesa, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità".

Prevvia deliberazione del Consiglio, stipula i contratti per conto dell'Ordine; firma i verbali delle sedute consiliari e gli altri documenti del Consiglio.

E' responsabile della comunicazione esterna dell'Ordine.

Provvede, nel rispetto dell'art. 20 della Legge, a fissare la data delle elezioni;

Convoca, ogni volta che lo ritenga necessario, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere al fine di coordinare l'attività amministrativa, di promuovere la migliore funzionalità degli uffici e di predisporre la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.

b) Vicepresidente: il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente stesso.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente nelle riunioni di Consiglio, la presidenza è temporaneamente assunta dal Consigliere più anziano per età che non ricopra la carica di Segretario o Tesoriere.

c) Segretario: il Segretario coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni. In particolare, redige e firma i verbali delle riunioni del Consiglio, assicura la regolare tenuta dell'Albo, dei registri delle deliberazioni e sovrintende al funzionamento dell'archivio.

Autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti che vengono rilasciati a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

Indirizza, coordina e supervisiona il funzionamento e le attività della segreteria di cui ha la responsabilità.

Nelle elezioni del Consiglio, funge da Segretario del Seggio, eccetto il caso in cui sia candidato alle medesime elezioni.

E' responsabile del Trattamento dei dati personali relativamente alla documentazione custodita negli uffici di segreteria del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento è sostituito, nelle riunioni del Consiglio, dal componente del Consiglio più giovane per età che non ricopra la carica di Presidente, Vicepresidente o Tesoriere.

d) Tesoriere: spetta al Tesoriere l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità, delle deliberazioni del Consiglio in materia di spese ed entrate, la regolare tenuta delle scritture contabili nonché la predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni. Ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e dei valori di proprietà dell'Ordine; provvede alla riscossione delle entrate, curando che il relativo deposito avvenga su uno o più conti correnti bancari presso uno o più Istituti di credito scelti dal Consiglio e intestati all'ente come da regolamento contabile.

Paga, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, i mandati emessi, apponendovi la firma. In caso di impedimento del Tesoriere, i mandati sono firmati dal Presidente.

Il Tesoriere aggiorna ogni sei mesi il Consiglio sulla situazione economico/finanziaria dell'Ordine.

Art. 6 – Comitato Esecutivo

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere costituiscono il Comitato Esecutivo, avente il compito collegiale di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e ai programmi, nonché di seguire l'ordinaria amministrazione dell'Ente.

Ogni singola carica istituzionale è decaduta nel momento in cui la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ne vota la sfiducia.

PARTE III – Funzionamento del Consiglio

Art. 7 – Riunioni del Consiglio dell'Ordine

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi e, comunque, ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri o da almeno un terzo degli iscritti all'albo.
2. All'inizio di ogni semestre, il Presidente propone al Consiglio un calendario di massima per le riunioni.

Art. 8 – Convocazione e ordine del giorno

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante avviso trasmesso al domicilio dei Consiglieri almeno 4 giorni prima di quello fissato per la seduta, di norma mediante e-mail, ovvero altro mezzo documentabile. L'avviso contiene l'indicazione del giorno e dell'orario della seduta, del luogo della riunione, di norma coincidente con la sede del Consiglio, nonché l'ordine del giorno.
2. Il fascicolo, con quanto di utilità ai fini della discussione dell'Od.g., è trasmesso ai Consiglieri unitamente alla convocazione.

3. In caso di comprovata urgenza, il Consiglio può essere convocato con un preavviso minimo di quarantotto ore.
4. Nel caso di richiesta di convocazione avanzata dai Consiglieri o da almeno un terzo degli iscritti all'Albo, la stessa deve indicare gli argomenti da porre all'Ordine del giorno. Il Presidente fissa la seduta, che in ogni caso deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, ponendo a disposizione dei richiedenti gli atti e i documenti inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno non oltre il decimo giorno antecedente quello dell'adunanza.
5. Su proposta del Presidente o di un terzo dei Consiglieri presenti, il Consiglio può all'unanimità modificare la successione degli argomenti in discussione all'o.d.g.

Art. 9 – Validità delle sedute

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Il quorum deve essere raggiunto entro sessanta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione. In caso contrario, la riunione non può aver luogo.
3. Il quorum deve essere mantenuto nel corso della seduta. La verifica del numero legale può essere richiesta da almeno due Consiglieri. Il Presidente, ove constati la carenza del numero legale, può sospendere la seduta per non più di trenta minuti. Ove il quorum non venga raggiunto, la seduta è sciolta.

Art 10 – Ordine degli interventi

1. Le sedute sono presiedute, nell'ordine, dal Presidente, dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano di età, secondo quanto già precisato all'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il Funzionario responsabile della Segreteria dell'Ordine, o suo delegato, assume le funzioni di coordinatore degli interventi e della discussione secondo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. Il Presidente, o un suo delegato, introduce gli argomenti all'o.d.g. e definisce il tempo consentito alla discussione. Sull'argomento relazionano il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere o i coordinatori delle Consulte, Gruppi di lavoro, Forum tematici o i singoli Consiglieri incaricati o proponenti l'oggetto all'o.d.g. Le relazioni presentate devono essere corredate, se necessario, della relativa documentazione.
4. Successivamente alla relazione, il Presidente apre la discussione. Il coordinatore annota in ordine cronologico le richieste di intervento e dà, quindi, la parola a ciascun Consigliere per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso punto all'o.d.g., salvo che, per l'importanza dell'argomento trattato, il Presidente stabilisca diversamente. Ha diritto di non essere interrotto, salvo che dal Presidente per richiamo al Regolamento, ed ha il diritto di replica. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può proporre questioni pregiudiziali, sospensive e mozioni d'ordine:
 - a) la "questione pregiudiziale" si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento allo stesso presupposto;
 - b) la "questione sospensiva" si pone quando si ritiene che la discussione e/o votazione di un dato argomento debba essere sospesa e rinviata ad altra riunione o ad altro momento della stessa seduta;
 - c) la "mozione d'ordine" si pone quando si intende richiamare l'osservanza della legge, del Regolamento e della procedura dei lavori.
5. Ciascun Consigliere può chiedere la parola al Presidente per richiamo al Regolamento.

Art. 11 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Nelle adunanze del Consiglio, i Consiglieri hanno altresì diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

A questi fini si intende:

- a) per "interrogazione", la domanda, rivolta verbalmente o fatta pervenire in forma scritta, al Presidente ovvero, per suo tramite, ad altra carica regionale o nazionale, per conoscere se un determinato fatto sia o meno vero, se le informazioni pervenute siano esatte, quali provvedimenti si intendano prendere a fronte di uno specifico fatto od evento.
L'interrogazione non dà luogo a discussione o a votazione e ad essa può essere data risposta immediata o differita ad altra seduta.
L'interrogante ha diritto di dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta.

b) per “interpellanza” la domanda, ai medesimi destinataria dell’interrogazione, per conoscere i motivi e le intenzioni del loro operato e delle loro decisioni.

L’interpellanza non dà luogo a discussione o a votazione e la risposta ha luogo nella seduta immediatamente successiva del Consiglio.

Il Presidente può rifiutarsi motivatamente di dare una risposta. Se l’interpellante vuole provocare una discussione sulla risposta o mancata risposta, deve proporre una mozione.

c) per “mozione” la presentazione di una proposta intesa a promuovere una decisione da parte del Consiglio ovvero ad esprimere una valutazione sull’operato del Presidente o di un’altra carica regionale. La discussione e la votazione sulla mozione sono iscritte all’ordine del giorno della seduta successiva a quella della sua presentazione.

Art. 12 – Votazioni

1. Il Presidente, esaurita la lista degli iscritti a parlare nel tempo previsto per la discussione dell’argomento, pone in votazione le proposte deliberative nel seguente ordine:
 - a) proposta sulla “mozione pregiudiziale” ex art. 10 del presente Regolamento;
 - b) proposta sulla “mozione sospensiva” ex art. 10 del presente Regolamento;
 - c) proposta per mozione d’ordine, ex art. 10 del presente Regolamento;
 - d) proposta del relatore dell’argomento;
 - e) proposte diverse da quelle del relatore, secondo l’ordine di presentazione.
2. Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano o appello nominale, eccetto che un terzo dei Consiglieri richieda la votazione a scrutinio segreto.
3. Il Consigliere che ha, per sé o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello del Consiglio deve dichiararlo e conseguentemente astenersi dalla discussione e dal voto.
4. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti validi espressi dai Consiglieri presenti. La maggioranza è calcolata sulla base del rapporto tra i voti favorevoli e i voti contrari, senza tenere conto delle schede bianche e dei voti nulli.
5. Il Presidente vota per ultimo e in caso di parità prevale il suo voto. In materia disciplinare, a parità di voti, prevale la posizione più favorevole all’iscritto sottoposto a procedimento.

Art. 13 – Verbale delle sedute

1. Il verbale della seduta del Consiglio è redatto dal Segretario o da altro soggetto da questi delegato alle attività di verbalizzazione, sotto la direzione del Presidente.
2. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente o da chi ha, in sua vece, presieduto la seduta ed è trasmesso in copia ai Consiglieri, unitamente all’avviso di convocazione della seduta immediatamente successiva.
3. L’approvazione del verbale è posta al primo punto dell’od.g. della seduta successiva.
4. Le eventuali proposte di integrazioni e/o modificazioni del verbale dovranno pervenire in forma scritta non oltre l’apertura della seduta in cui ne è prevista l’approvazione. Ciascuna delle proposte viene messa in votazione e si procede, infine, a votare il verbale nella sua interezza, così come risulta dalle integrazioni e dalle modifiche eventualmente apportate.
5. I verbali sono messi a disposizione dei Consiglieri entro trenta giorni dalla avvenuta approvazione, anche in copia conforme, se richiesto.
6. I verbali del Consiglio non hanno carattere riservato, salvo che attengano a procedimenti disciplinari. Sono redatti in forma sintetica e devono indicare il nominativo dei presenti e degli assenti; luogo, data e ora di inizio della seduta, il nominativo di chi ha presieduto l’adunanza; i punti principali degli argomenti posti all’o.d.g., la sintesi della discussione svoltasi tra i Consiglieri presenti e gli eventuali contributi fatti pervenire da quelli assenti; le proposte avanzate e le delibere adottate; l’esito della votazione in ordine alle deliberazioni, nonché, su richiesta ed in sintesi, le dichiarazioni a verbale dei singoli Consiglieri riguardanti prese di posizione su specifici argomenti.
7. È consentito al Segretario
esclusivamente
o ad altro soggetto da questi delegato alle attività di verbalizzazione audioregistrare le sedute di Consiglio. Il divieto di videoregistrazione o audioregistrazione è esteso anche a eventuali uditori esterni presenti. È inoltre consentito lo streaming digitale o la trasmissione telefonica esclusivamente con funzione di partecipazione a distanza da parte delle Consigliere e dei Consiglieri impediti a essere presenti in sede; ogni altra forma di streaming in tempo reale – ove non espressamente previsto e autorizzato dal Consiglio – è da ritenersi proibita.

Art. 14 – Deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, con la firma del Presidente e del Segretario, sono immediatamente esecutive. Esse sono numerate progressivamente per ogni anno e conservate, a cura del Segretario, in apposito archivio.

Art. 15 – Pubblicità delle adunanze

Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle il cui ordine del giorno preveda la discussione di argomenti attinenti a persone individuate, nonché di quelle fissate per la celebrazione dei dibattimenti disciplinari.

Il Consiglio regola il flusso degli uditori in base alla capienza della sala e delle sue strutture.

PARTE IV – EMOLUMENTI

ART. 16 – Indennità di carica e gettoni di presenza

Il Consiglio, nel rispetto dei limiti previsti dal Consiglio Nazionale, determina le indennità di carica per le cariche regionali di cui all'art. 5 del presente Regolamento ed i gettoni di presenza per la partecipazione dei Consiglieri o altri delegati alle riunioni istituzionali.

PARTE V – Comunicazioni e ricorsi

Art. 17 – Comunicazioni delle decisioni

1. Le decisioni del Consiglio dell'Ordine sulle domande di iscrizione o in materia di cancellazione, nonché quelle in materia disciplinare, sono comunicate entro venti giorni all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede dell'Ordine ed all'Albo del Comune di ultima residenza dell'interessato.

Art. 18 – Ricorsi

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine nonché i risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al Tribunale competente per territorio, dagli interessati o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.
2. Il ricorso deve essere proposto entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.
3. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.
4. Contro la sentenza del Tribunale, è dato ricorso alla Corte di Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al Tribunale.

Art. 19 – Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato e/o modificato con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 20 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla Legge n. 56/1989 e al DM 172/24 e s.m.i.
2. In materia di procedimenti disciplinari, si applica il Regolamento approvato dal Consiglio in data 23 aprile 2025 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

